



AVVISO ALLA CITTADINANZA

Nuovo Coronavirus

MISURE URGENTI DA SEGUIRE

Da oggi, martedì 10 marzo 2020, in tutto il territorio nazionale sono valide le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) **ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali**, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; **lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;**

- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) omissis
- i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) omissis
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p) omissis;
- q) omissis
- r) **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) **sono sospese le attività di palestre**, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) omissis

DOMANDE FREQUENTI

● In quali casi posso spostarmi dal mio paese?

Gli spostamenti potranno avvenire SOLO SE motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Tutto ciò sarà da attestare tramite autodichiarazione che potrà essere compilata anche seduta stante attraverso moduli forniti dalle Forze di Polizia. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall'art. 650 del codice penale. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni false costituiscono ulteriore reato (art.76 DPR 445/2000 e art. 495 Codice Penale).

● Se lavoro in un comune differente dal mio, posso recarmi a lavoro?

Sì, per lavoro è consentito, ma i datori di lavoro sono invitati a mettere in ferie le persone e a limitare l'attività a ciò che non è rimandabile. Sui luoghi di lavoro vanno prese tutte le precauzioni per evitare la diffusione del contagio.

● Sono fuori dalla Liguria, posso rientrare?

Si sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

● Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?

Sì, preferibilmente in campagna o in luoghi poco affollati, in posti dove non c'è assembramento e mantenendo sempre le distanze. Non è vietato uscire, ma è da evitare il radunarsi in gruppetti (non familiari, cioè non di persone che vivono già nella stessa abitazione) tutti insieme.

● Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle il più possibile.

● **Posso andare a fare la spesa in paese?**

Sì, è possibile, ma TUTTI I COMMERCianti da oggi sono tenuti a stabilire un NUMERO MASSIMO DI PERSONE che può stare all'interno del NEGOZIO (sulla base della superficie al fine di garantire il metro di distanza). Gli altri devono passare in un secondo momento o aspettare fuori, mantenendo la distanza di un metro gli uni dagli altri. Non si può andare a fare la spesa al di fuori del proprio comune di residenza, fatte salve le comprovate necessità.

● **I corrieri merci possono circolare?**

Sì, possono circolare. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

● **Bar e ristoranti possono rimanere aperti?**

Sì, garantendo il metro di distanza tra gli avventori e chiusura totale dalle ore 18.00 alle ore 6.00.

● **Le pizzerie d'asporto possono aprire dopo le 18?**

Sì, aperte, contingentando gli ingressi. Non ci si ferma a mangiare né a bere, né all'interno del locale, né nelle immediate adiacenze, al fine di evitare assembramenti.

Ricordiamo che è NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI NOI CITTADINI AFFINCHÉ LE MISURE PREVISTE POSSANO OTTENERE L'EFFICACIA IPOTIZZATA.

Bisogna evitare tutti gli spostamenti da casa non strettamente indispensabili. Per spostamenti inderogabili è necessario:

- 1) predisporre autocertificazione, con i motivi dello spostamento, secondo modello allegato, da esibire in caso di controllo alle Forze dell'Ordine.
- 2) Nel caso si fosse sprovvisti dell'autocertificazione, in caso di controllo è possibile compilare tale modulo alla presenza dell'agente accertatore.
- 3) E' auspicabile avere con se il documento di riconoscimento.

**IL SINDACO
ARCH. MARIO CONIO**